



N. 54 del 28 SETTEMBRE 2020

OGGETTO: TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2020 – FACOLTA' PREVISTA DALL'ARTICOLO 107, COMMA 5, DEL DECRETO LEGGE 17 MARZO 2020, N. 18 – CONFERMA DELLE TARIFFE 2019 FISSATE CON DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 27 DEL 28/03/2019

Nell'anno **duemilaventi**, il giorno **ventotto** del mese di **Settembre**, convocato per le ore **21:00**, si è riunito il Consiglio Comunale.

Presiede la seduta il Presidente **MILVA PACINI**

All'appello, alle ore 21,06, sono presenti i signori Consiglieri:

LUCA BENESPERI	SINDACO	Assente*
MILVA PACINI	PRESIDENTE	Presente
OLIVIERO BILLI	CONSIGLIERE	Presente
RICCARDO COPPINI	CONSIGLIERE	Presente
LUCA BELLI	CONSIGLIERE	Presente
SILVIO BUONO	CONSIGLIERE	Presente
PATRIZIA SANTORO	CONSIGLIERE	Presente
FABRIZIO BARONCELLI	CONSIGLIERE	Presente
ELENA INNOCENTI	CONSIGLIERE	Presente
SIMONA SIRINGO	CONSIGLIERE	Presente
FRANCESCA BIAGIONI	CONSIGLIERE	Presente
MASSIMO VANNUCCINI	CONSIGLIERE	Presente
LUISA TONIONI	CONSIGLIERE	Presente
STEFANO PIERI	CONSIGLIERE	Presente
ALFREDO FABRIZIO NEROZZI	CONSIGLIERE	Presente
MASSIMO BARTOLI	CONSIGLIERE	Presente
ALBERTO GUERCINI	CONSIGLIERE	Presente

*giustificato

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE, **PAOLA AVETA**.

Partecipano altresì i seguenti Assessori:

FEDERICO FERRETTI GIOVANNELLI	VICE-SINDACO	Presente
KATIA GHERARDI	ASSESSORE	Presente
MAURIZIO CIOTTOLI	ASSESSORE	Presente
GRETA AVVANZO	ASSESSORE	Presente
GIULIA FONDI	ASSESSORE	Presente

Scrutatori: **COPPINI RICCARDO - INNOCENTI ELENA - PIERI STEFANO**
IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza dal 1° gennaio 2014 basata su due presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore

- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

PRECISATO che la IUC (Imposta Unica Comunale) è articolata nelle seguenti componenti:

- IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;

- TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;

- TARI (tassa sui rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

PREMESSO ancora che l'art.1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

RIMARCATO che soggetto passivo della TARI è chiunque possieda o detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, fatta eccezione per gli utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi, nel corso dello stesso anno solare, per i quali il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie;

CONSIDERATO che la tassa in ogni caso deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

RICHIAMATO il comma 683 della citata L. 147/2013 che testualmente dispone: *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia..”* nonché il precedente comma 651 laddove si prescrive che: *“Il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158”*;

VISTE le disposizioni recate dal D.P.R. n. 158/99 che prevedono che la tariffa sia composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione;

RILEVATO che detti costi desunti dal piano finanziario, sia per la quota fissa che per quella variabile, sono ripartiti fra le due macroclassi di utenze, sulla base dei criteri dettati dal D.P.R. n. 158/99;

VERIFICATO che il decreto predetto fissa determinati coefficienti per il calcolo della tariffa (come specificati nell'allegato al presente atto), individuati in misura variabile a seconda che la popolazione del Comune superi o meno i 5.000 abitanti, con un'ulteriore differenziazione per area geografica (Nord, Centro e Sud);

PRESO ATTO che l'importo di quota fissa da attribuire ad ogni singola utenza domestica è quantificato in relazione a specifici coefficienti di adattamento Ka, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali;

CONSIDERATO che la parte variabile è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati, prodotta da ogni utenza, misurata in Kg, determinata applicando un coefficiente di adattamento Kb;

RILEVATO che per le utenze non domestiche la parte fissa della tariffa è attribuita ad ogni singola utenza sulla base di un coefficiente Kc, scelto all'interno di un range stabilito dal D.P.R. n. 158/99, relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie tassabile;

ATTESO che per l'attribuzione della parte variabile della tariffa vengono applicati appositi coefficienti Kd, stabiliti dal D.P.R. n. 158/99, in grado di misurare la potenzialità di produrre rifiuto;

VISTO l'art. 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n.205, che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

VISTA in particolare la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 con la quale l'Autorità ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per

il periodo 2018-2021 confermando, per quanto attiene al concreto metodo di calcolo delle tariffe, l'utilizzo dei parametri di cui al citato D.P.R. n. 158/1999;

RICHIAMATO in particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

TENUTO CONTO che nel territorio in cui opera il Comune di Agliana è presente e operante l'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani "ATO Toscana Centro", istituita con Legge Regione toscana n. 69/2011, il quale svolge le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

DATO ATTO che, considerando l'evoluzione normativa intervenuta, emerge un contesto assai complesso in cui gestire la TARI e la procedura per l'approvazione delle tariffe per l'anno 2020;

CONSIDERATO inoltre che il quadro normativo di riferimento nel quale i Comuni sono stati chiamati alla definizione del contesto regolamentare ed operativo della tassa sui rifiuti ha risentito profondamente degli effetti dell'epidemia da virus COVID-19, dichiarata dall'Organizzazione mondiale della sanità, dapprima (il 30 gennaio 2020) come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e poi come "pandemia" (lo scorso 11 marzo 2020);

PRESO ATTO che, al fine di contenere, limitare e gestire l'emergenza epidemiologica da COVID-19, sono stati emanati diversi provvedimenti legislativi di emergenza, fra cui i più significativi, per quanto di attinenza con l'oggetto del presente provvedimento, sono:

- il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", c.d. decreto "Cura Italia" convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
- il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n. 74;
- il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", c.d. decreto "Rilancio", convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

CONSIDERATO che in tale contesto, per quanto attiene alla disciplina della tassa sui rifiuti, il legislatore ha inteso fornire ai Comuni la possibilità di scegliere fra due diverse procedure da assumere per l'approvazione delle tariffe per l'anno 2020;

VISTO l'articolo 107, comma 5, del DL 18/2020 che prevede quanto segue: *"I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021"*.

DATO ATTO che alla data odierna la competente Autorità di ambito "ATO Toscana Centro" non ha provveduto ad approvare il PEF 2020 stanti le evidenti difficoltà derivanti sia dall'incompleto e difficoltoso impianto normativo e regolamentare sia dalle modificazioni alle modalità operative del gestore del servizio del ciclo dei rifiuti conseguenti alla diffusione della pandemia da COVID-19 sul territorio nazionale;

RITENUTO opportuno, per il contesto sopra illustrato e per la specifica situazione dell'ente, avvalersi della facoltà introdotta con il citato richiamo normativo e quindi:

- confermare per l'anno 2020 la ripartizione già applicata nel 2019 secondo le seguenti percentuali: 59% utenze domestiche e 41% utenze non domestiche;
- confermare la ripartizione tra costi fissi e costi variabili rispetto a quanto applicato nell'anno precedente;
- procedere ad approvare le tariffe della TARI nella stessa misura di quelle approvate per l'anno 2019, dando atto che, una volta approvato il PEF per il 2020, si rideterminerà il conguaglio come previsto dalla legge;

VISTO l'art. 15-bis del D.L. n. 34 del 2019, con l'inserimento di un nuovo comma 15-ter all'art. 13 del dl n. 201 del 2011, ha disposto che *"i versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno*

devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato”;

CONSIDERATO, inoltre, che in ragione della grave situazione epidemiologica determinatasi sul territorio nazionale, nell'intento di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19, il Governo è più volte intervenuto con norme emergenziali disponendo la sospensione e la chiusura di gran parte delle attività economiche sul territorio nazionale;

RICHIAMATI:

a) il D.P.C.M. 9 marzo 2020 con il quale è stata disposta:

- la sospensione di tutte le manifestazioni organizzate, nonché degli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, quali, a titolo d'esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati, contestualmente disponendo la sospensione di ogni attività nei predetti luoghi;
- la sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche in presenza, nelle scuole di ogni ordine e grado;
- la chiusura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura;
- la chiusura, nelle giornate festive e prefestive, delle medie e grandi strutture di vendita, nonché degli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati, estendendone anche la chiusura nei giorni feriali in presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
- la sospensione delle attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (ove non funzionali a livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;

b) il D.P.C.M. 11 marzo 2020 che ha introdotto ulteriori misure urgenti a carattere nazionale di contenimento del contagio, tra l'altro, stabilendo:

- la sospensione delle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1 al medesimo decreto;
- la chiusura di mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari;
- la sospensione delle attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), restando consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio;
- la sospensione delle attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell'allegato 2 al decreto in parola;

c) il D.P.C.M. 22 marzo 2020 con cui sono state sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 1 al medesimo D.P.C.M., tra le quali, peraltro, figurano le “Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali” (codice Ateco 38) e le “Attività di risanamento e altri servizi digestione dei rifiuti” (codice Ateco 39). Il D.P.C.M. ha inoltre precisato che:

“l'elenco dei codici di cui all'allegato 1 può essere modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze” tanto che il citato allegato 1 al DPCM 22 marzo 2020 è stato poi aggiornato con il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 25 marzo 2020;

sono consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo e le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui al richiamato allegato 1 del DPCM 22 marzo 2020, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l'attività produttiva, comunque chiarendo che *“il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni previste”*;

d) il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla Legge 22 maggio 2020, n. 35, con cui, tra l'altro, è stato stabilito che possano essere adottate, su specifiche parti del territorio nazionale o sulla totalità di esso, e per periodi predeterminati non superiori a trenta giorni successivi al 3 aprile 2020, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020, misure di sospensione delle attività economiche non essenziali prevedendo inoltre che le Regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio, possano adottare misure più restrittive, nell'ambito delle attività di propria competenza, senza incisione delle attività produttive e di rilevanza strategica per l'economia nazionale;

CONSIDERATO che, nonostante l'elenco delle attività produttive industriali e commerciali escluse all'obbligo di sospensione sia stato progressivamente ampliato con i D.P.C.M. del 10 e del 26 aprile 2020, con gli stessi decreti è stato comunque disposto che si continuino ad applicare le misure di contenimento più

restrittive adottate dalle Regioni, relativamente a specifiche aree del territorio regionale;

VISTA la nota di IFEL – Fondazione ANCI del 24 aprile 2020 emanata in riferimento alla possibilità di introdurre riduzioni tariffarie TARI per quelle categorie di utenze non domestiche che hanno dovuto sospendere l'attività o esercitarla in forma ridotta a causa dei provvedimenti governativi conseguenti all'emergenza sanitaria determinata dal virus COVID- 19;

PRESO ATTO della facoltà per gli enti locali di deliberare riduzioni c.d. “atipiche” della tariffa sui rifiuti previste dall'art. 1, comma 660, della legge n. 147/2013, ovvero agevolazioni che non hanno specifica attinenza al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, prevedendone la copertura attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale dell'ente;

ACCERTATO che tali riduzioni o agevolazioni possono confluire nella delibera di determinazione delle tariffe il cui termine di approvazione, originariamente fissato al 30 giugno 2020, è stato successivamente posticipato al termine previsto per l'approvazione del Bilancio di previsione, *“e ciò anche nell'ipotesi in cui l'ente intenda confermare per il 2020 le medesime tariffe approvate per il 2019”* e pertanto al 30 settembre 2020;

PRESO ATTO che durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19, ARERA ha emanato diverse deliberazioni, non solo per fissare un quadro regolatorio, ma definendo anche il quantum che gli enti dovranno riconoscere in riduzione alle utenze non domestiche per effetto delle chiusure imposte dal Governo;

VISTE le deliberazioni ARERA:

- del 26 marzo 2020, n. 102/2020/R/RIF, recante “Richiesta di informazioni per l'adozione di provvedimenti urgenti nel settore di gestione del ciclo integrato dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, alla luce dell'emergenza da COVID-19”;

- del 5 maggio 2020, n. 158/2020/R/RIF, recante “Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da COVID-19”;

- del 23 giugno 2020, n. 238/2020/R/RIF recante “Adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche indifferenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

RICHIAMATA, in particolare, la deliberazione ARERA n. 158/2020 con cui l'Autorità, in considerazione delle gravi criticità di tipo occupazionale ed economico che investono l'intero tessuto sociale e preso atto delle novità normative introdotte, ha ritenuto opportuno che gli Enti Locali, ferme restando le prerogative già attribuite dalla legge n. 147/13 in materia di riduzioni ed esenzioni, provvedano a ridefinire, con specifico riferimento alle utenze non domestiche, gli intervalli di variazione del coefficiente potenziale di produzione dei rifiuti Kd ai fini del calcolo della quota variabile, in base ai giorni di chiusura stabiliti da provvedimenti di sospensione governativi o locali;

VISTE le tabelle 1a, 1b, 2 e 3 dell'Allegato A della citata Deliberazione ARERA n. 158/2020 con cui sono state ripartite le attività economiche in quattro gruppi:

- (tabella 1a) Attività identificabili da codice ATECO risultanti sottoposte a sospensione (conclusa);

- (tabella 1b) Attività identificabili da codice ATECO risultanti sottoposte a sospensione (in corso);

- (tabella 2) Attività che potrebbero risultare sospese, parzialmente o completamente, anche per periodi didurata diversa, identificate da codice ATECO, ove possibile;

- (tabella 3) Attività identificabili da codice ATECO risultanti aperte fatte salve le eventuali misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni o da atti governativi e ordinanze ministeriali per specifiche porzioni di territorio, nonché le chiusure decise autonomamente o ridimensionamenti per calo della domanda;

VISTA la successiva nota di approfondimento del 31 maggio 2020 di IFEL – Fondazione ANCI che ha chiarito alcuni aspetti applicativi della deliberazione ARERA n. 158/2020 precisando, per quanto di rilievo ai fini del presente atto, che:

“tutte le agevolazioni previste da ARERA sono già astrattamente ricomprese nell'ampia potestà concessa ai Comuni dall'articolo 1, comma 660, della legge 147/2013, che consente dal 2014 ai consigli comunali di introdurre con regolamento riduzioni non necessariamente connesse alla produzione dei rifiuti, quindi consentendone lo scopo sociale, purché le riduzioni stesse siano finanziate con risorse derivanti dalla fiscalità generale ed il mancato gettito non sia quindi ripartito sulle altre utenze”;

“Appare evidente, in proposito, che qualsiasi scelta che vada oltre il livello minimo contemplato nella Delibera n. 158 possa essere liberamente applicata dai Comuni, con l'unica accortezza di comprendere, all'interno delle scelte effettuate, le utenze non domestiche previste dagli Allegati alla delibera in esame. Non

esiste infatti alcun divieto di procedere in maniera più generosa, con risorse derivanti dal bilancio dei Comuni, al fine di beneficiare le utenze in difficoltà economica provocata dall'emergenza sanitaria da Covid-19, ma appare comunque opportuno rispettare il "minimo regolatorio" imposto dalle nuove previsioni ARERA";

"Si ritiene, in proposito, che in questa prima fase, in cui non si è ancora acquisita una certezza sulle reali perdite di gettito relative al prelievo sui rifiuti, sia possibile deliberare nell'immediato, oltre a prorogare i tempi di pagamento, anche riduzioni relative alla TARI o alla tariffa corrispettiva da finanziare con mezzi propri dell'ente (avanzi di amministrazione, oneri di urbanizzazione, recuperi di evasione pregressa e altre entrate proprie), comunque nel rispetto degli equilibri previsionali... Appare invece del tutto non preferibile in questa fase l'ipotesi di finanziamento delle agevolazioni attraverso una "perequazione orizzontale" dell'onere agevolativo a carico di tutti gli utenti del servizio rifiuti...";

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 53, assunta in data odierna, con la quale fra l'altro si è stabilito di integrare l'articolo 27 del regolamento TARI, dedicato alla disciplina delle riduzioni di cui al comma 660, dell'articolo 1, della legge n. 147/2013, prevedendo la facoltà di approvare particolari riduzioni o agevolazioni tariffarie per le utenze non domestiche che hanno dovuto sospendere l'attività a causa di eccezionali e imprevedibili eventi la cui gravità sia stata accertata da pubbliche autorità;

PRESO ATTO della necessità di intervenire in tal senso, a sostegno del tessuto produttivo locale, disponendo in merito all'applicazione di agevolazioni TARI per le utenze non domestiche, ai sensi dell'art. 1, comma 660 della legge n. 147/2013;

RITENUTO di stabilire, pertanto per l'anno 2020, una agevolazione tariffaria pari al 10 (dieci) per cento della parte fissa e del 20 (venti) per cento della parte variabile della tariffa TARI per tutte le utenze non domestiche di soggetti che esercitano un'attività economica identificabile con codice ATECO, con esclusione di quelli la cui categoria tariffaria prevista dal D.P.R. n. 158/99 è ricompresa fra quelle non sottoposte a provvedimenti di sospensione o chiusura nel periodo dell'emergenza epidemiologica stabiliti da atti governativi, ordinanze ministeriali, regionali o locali, vale a dire: categoria 4 (con esclusivo riferimento ai distributori di carburanti); categoria 9 (case di cura e riposo); categoria 10 (ospedali); categoria 12 (con esclusivo riferimento a banche e istituti di credito); categoria 13 (con esclusivo riferimento ai negozi di ferramenta); categoria 14 (edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze); categoria 25 (supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari); categoria 26 (plurilicenze alimentari e/o miste); categoria 27 (con esclusivo riferimento ai negozi di ortofrutta e pescheria);

DATO ATTO che le modalità operative per l'accesso al beneficio delle descritte agevolazioni tariffarie, saranno individuate con specifico provvedimento della Giunta comunale da emanarsi in tempo utile per consentire la contabilizzazione in occasione della rata del saldo TARI 2020;

OSSERVATO, nel merito, che le agevolazioni tariffarie descritte appaiono coerenti con la necessità di tenere conto degli effetti economici generati dai provvedimenti governativi di chiusura delle attività per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, oltretutto degli effetti di riduzione della produzione di rifiuti solidi urbani ed assimilati nel periodo di chiusura delle attività, e rispettano il "minimo regolatorio" imposto dalla deliberazione ARERA n. 158/2020;

PRESO ATTO atto che le predette agevolazioni tariffarie comportano, una minore entrata della tassa per l'anno 2020 stimata in € 76.625,60 (parte fissa) ed in € 117.559,82 (parte variabile);

CONSIDERATO, inoltre, che il presente intervento agevolativo trova adeguata copertura all'apposito capitolo del bilancio di previsione 2020/2022;

VISTI:

- l'art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) secondo cui *"gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";*
- l'art. 27, comma 8°, della legge n. 448/2001 il quale dispone che: *"Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i*

regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione”;

- il decreto legge n. 124/2019 che ha stabilito che le tariffe e i regolamenti TARI debbano essere approvati entro il 30 aprile 2020;
- l’art. 107 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, nel testo modificato dalla legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27, dispone il nuovo termine del 31 luglio 2020 per l’approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli Enti Locali;
- il D.L. n. 34 del 19/05/2020, convertito dalla legge n. 7 del 17/07/2020, che dispone il differimento del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli Enti Locali al 30 settembre 2020;
- l’art. 138 del D.L. 19/05/2020, n. 34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” che ha abrogato il comma 4 dell’articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 riallineando pertanto il termine per l’approvazione delle tariffe della TARI a quello previsto per il Bilancio di Previsione;
- l’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 che così dispone: “*A decorrere dall’anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;*
- l’art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 che così dispone: “*Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno, sentita l’Agenzia per l’Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l’invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l’esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell’obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”;*
- l’art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, che così dispone: “*A decorrere dall’anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall’imposta di soggiorno, dall’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall’imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell’anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l’invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall’imposta di soggiorno, dall’addizionale comunale all’IRPEF, dall’IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l’anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente”;*

RAMMENTATO che la disciplina della legge di stabilità per il 2014 precisa che: “*E’ fatta salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, e’ applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull’importo del tributo”* e che, per la Provincia di Pistoia, è nella misura del 5,00%;

PRESO ATTO dei pareri favorevoli di cui all’art. 49 del D.Lgs 267/2000, all’uopo espressi dal Responsabile dei Servizi Finanziari, Dr.ssa Tiziana Bellini, in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

DOPO esame e discussione, nella quale sono intervenuti i seguenti Consiglieri e Assessori (vedi trascrizione della registrazione audio-digitale):

Presidente Pacini.

Assessore Gherardi illustra il provvedimento in oggetto.

Presidente Pacini invita a procedere con le dichiarazioni di voto:

Guercini (Agliaiana in Comune) preannuncia voto favorevole.

Bartoli (Movimento 5 Stelle Agliana) preannuncia voto di astensione.

Nerozzi (Agliaiana Cambia) preannuncia voto favorevole.

Assessore Gherardi.

Nerozzi (Agliaiana Cambia).

Vannuccini (Partito Democratico e Agliana Insieme) preannuncia voto di astensione.

Buono (Lega Salvini Agliana) preannuncia voto favorevole.

Baroncelli (Fratelli d'Italia) preannuncia voto favorevole.

Biagioni (Forza Italia Agliana) preannuncia voto favorevole.

CON VOTI favorevoli n. 12 (Lega Salvini Agliana + Fratelli d'Italia + Forza Italia Agliana + Agliana Cambia + Agliana in Comune) ed astenuti n. 4 (Partito Democratico e Agliana Insieme + Movimento 5 Stelle Agliana)

DELIBERA

1. di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di avvalersi della facoltà disposta dal comma 5, dell'articolo art. 107 D.L. n. 18/2020 e pertanto, in deroga all'articolo 1, comma 654 e 683, della legge n. 147/2013, di approvare le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) già adottate per l'anno 2019 con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 28/03/2019 anche per l'anno 2020, così come risultano dal prospetto allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;
3. di confermare per l'anno 2020 la ripartizione già applicata nel 2019 secondo le seguenti percentuali: 59% utenze domestiche e 41% utenze non domestiche;
4. di prendere atto conseguentemente che entro il 31 dicembre 2020 sarà determinato e approvato il Piano EconomicoFinanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020, con la possibilità di ripartizione dell'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF 2020 e i costi determinati per l'anno 2019 in tre anni a decorrere dal 2021;
5. di stabilire, per l'anno 2020, una agevolazione tariffaria pari al 10 (dieci) per cento della parte fissa e del 20 (venti) per cento della parte variabile della tariffa TARI per tutte le utenze non domestiche di soggetti che esercitano un'attività economica identificabile con codice ATECO, con esclusione di quelli la cui categoria tariffaria prevista dal D.P.R. n. 158/99 sia ricompresa fra quelle non sottoposte a provvedimenti di sospensione o chiusura nel periodo dell'emergenza epidemiologica stabiliti da atti governativi, ordinanze ministeriali, regionali o locali, vale a dire: categoria 4 (con esclusivo riferimento ai distributori di carburanti); categoria 9 (case di cura e riposo); categoria 10 (ospedali); categoria 12 (con esclusivo riferimento a banche e istituti di credito); categoria 13 (con esclusivo riferimento ai negozi di ferramenta); categoria 14 (edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze); categoria 25 (supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari); categoria 26 (plurilicenze alimentari e/o miste); categoria 27 (con esclusivo riferimento ai negozi di ortofrutta e pescheria);
6. di dare atto che le modalità operative per l'accesso al beneficio delle agevolazioni tariffarie TARI di cui ai punti 4) del presente provvedimento saranno individuate con provvedimento della Giunta Comunale;
7. di dare atto che le agevolazioni tariffarie TARI descritte ai punti 4) del presente provvedimento rispettano il "minimo regolatorio" imposto con Deliberazione ARERA n.158/2020;
8. di dare atto che le agevolazioni tariffarie TARI stabilite con il presente provvedimento trovano adeguata copertura finanziaria nel Bilancio di previsione dell'ente per il periodo 2020- 2022;
9. di dare atto che sull'importo dovuto a titolo di TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali (TEFA) di cui all'art. 19 del D. Lgs. n. 504/1992, all'aliquota deliberata dalla Provincia di Pistoia pari al 5,00%;
10. di dare atto che, per gli effetti del D.L. n. 124/2019, dall'anno 2020 la categoria 12 comprende le

banche, gli istituti di credito e gli studi professionali e pertanto la tariffa da applicare a questi ultimi è quella relativa alla categoria di nuova collocazione;

11. di provvedere a trasmettere, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. n. 360/98;
12. di dare altresì atto, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 e s.m.i. sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale - sezione di Firenze - entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio o, in alternativa, al Presidente della Repubblica entro e non oltre 120 giorni;

Quindi, con distinta votazione, **CON VOTI** favorevoli n. 12 (Lega Salvini Agliana + Fratelli d'Italia + Forza Italia Agliana + Agliana Cambia + Agliana in Comune) ed astenuti n. 4 (Partito Democratico e Agliana Insieme + Movimento 5 Stelle Agliana), dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

**PRESIDENTE
MILVA PACINI**

**SEGRETARIO COMUNALE
PAOLA AVETA**